

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1174 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Crataegus monogyna* originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere *Crataegus* L.
- (3) Il 3 maggio 2022 il Regno Unito ⁽³⁾ ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione di piante da impianto di *Crataegus monogyna* fino a sette anni, a radice nuda, prive di foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 6,5 cm alla base del fusto, e di piante da impianto di *Crataegus monogyna* fino a 15 anni, in substrato colturale, con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto («piante in questione»). Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
- (4) Il 30 marzo 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito ⁽⁴⁾. Essa ha individuato *Erwinia amylovora* quale organismo nocivo pertinente per dette piante.
- (5) Per quanto riguarda *Erwinia amylovora*, l'Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento di piante di *Crataegus* L., esclusi i frutti e le sementi, nelle zone protette specificate, elencate nell'allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione originarie del Regno Unito si considera ridotto a un livello accettabile.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

⁽⁴⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Crataegus monogyna* originarie del Regno Unito. *EFSA Journal* 2023;21(4):8003.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

